

FOGLIO PATTI E CONDIZIONI

Art. 1 OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e forniture necessarie per la *"Manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti semaforici esistenti nel territorio Comunale"*.

Art. 2 DURATA DELL'APPALTO

L'appalto, ai sensi dell'art. 125 del decreto legislativo 163/2006, con Contratto Aperto **avrà durata fino al** raggiungimento del limite di spesa autorizzato, tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 12 del Decreto 19/04/2000, n° 145 (capitolato generale d'appalto).

Art. 3 AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo complessivo del presente appalto ammonta ad €4.270,00 incluse le prestazioni manutentive, le forniture e l'I.V.A.

Art. 4 DESIGNAZIONE SOMMARIA DEGLI INTERVENTI

Gli interventi manutentivi riguardano:

- la sostituzione di tutti i componenti guasti, deteriorati, danneggiati e altre condizioni validi per la sostituzione.
- la sostituzione di parti invecchiate.
- sostituzione delle lampade fulminate utilizzando lampade a led.
- Il mantenimento della funzionalità dei predetti impianti

Art. 5 CONDIZIONI DI APPALTO

Nell'accettare i lavori sopra designati l'Appaltatore dichiara:

- a) Di aver preso conoscenza degli interventi da eseguire, di aver visitato i luoghi interessati dai lavori e di averne accertato le condizioni di viabilità e di accesso, nonché gli impianti che la riguardano.
- b) Di aver valutato, nell'offerta di ribasso, tutte le circostanze ed elementi che influiscono tanto sul costo dei materiali, quanto sul costo della mano d'opera, dei noli e dei trasporti.

L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile (e non escluse da altre norme del presente foglio patti e condizioni) o che si riferiscano a condizioni soggette a revisioni.

Art. 6 ECCEZIONI DELL'APPALTATORE

Nel caso che l'Appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori siano difformi dai patti contrattuali, o che le modalità esecutive e gli oneri connessi alla esecuzione dei lavori siano più gravosi di quelli previsti nel presente capitolato, si da richiedere la formazione di un nuovo prezzo o la corresponsione di un particolare compenso, egli dovrà rappresentare le proprie eccezioni prima di dar corso all'Ordine di Servizio con il quale tali lavori sono stati disposti.

Poiché tale norma ha lo scopo di non esporre l'Amministrazione a spese impreviste, resta contrattualmente stabilito che non saranno accolte richieste postume e che le eventuali relative riserve si intenderanno prive di qualsiasi efficacia.

Art. 7 OSSERVANZA DELLE LEGGI, DEL REGOLAMENO E DEL CAPITOLATO GENERALE

Per quanto non sia in contrasto con le condizioni stabilite dal presente Foglio di Patti e Condizioni e del contratto, l'esecuzione dell'appalto è soggetta, nell'ordine, all'osservanza delle seguenti statuizioni:

- a) Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207;
- b) Regolamento per la direzione, contabilità e collaudo dei lavori dello Stato, emanato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- c) Capitolato Generale d'Appalto per le opere di competenza del Ministero dei LL.PP. approvato con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19 Aprile 2000, n. 145.

Art. 8 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno altresì parte integrante del contratto di appalto oltre al Capitolato Generale ed al presente capitolato speciale, anche i seguenti documenti:

- a) Le Leggi i Decreti, i Regolamenti e le Circolari Ministeriali emanate e vigenti alla data di esecuzione dei lavori;
- b) Le Leggi, i Decreti, i Regolamenti e le Circolari emanate e vigenti, per i rispettivi ambiti territoriali, nella Regione, Provincia e Comune in cui si eseguono le opere oggetto dell'appalto;

- c) Le norme emanate dal C.N.R., le norme U.N.I., le norme C.E.I., le tabelle CEI-UNEL ed i testi citati nel presente Foglio di patti e condizioni;
- d) L'elenco dei Prezzi Unitari.

Art. 9 PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI E DELLE FORNITURE

I pagamenti in favore dell'appaltatore possono essere effettuati a contabilizzazione mensile delle prestazioni e delle forniture eseguite, a prescindere dal loro importo, ovvero ogni qualvolta l'ammontare di esse raggiunga il valore massimo di €. 1.000,00 incluso I.V.A o al raggiungimento della somma impegnata.

Art. 10 INIZIO PRESTAZIONE – PENALE RITARDO

Salvo i casi di urgenza e indifferibilità, nella circostanza dei quali l'appaltatore dovrà garantire l'immediato intervento, esso darà inizio ai lavori di manutenzione non oltre 2 giorni dalla richiesta del responsabile del servizio. In caso di ritardo sarà applicata una penale giornaliera di **Euro 20,00 (euro dieci/00)**.

Ove il ritardo dovesse eccedere i 10 giorni dalla data della richiesta si farà luogo alla risoluzione del contratto ed all'incameramento della cauzione, ove prestata.

Qualora, a seguito di valutazione da parte del Direttore dei Lavori, di eseguire lavori d'urgenza l'impresa dovrà intervenire entro 2 ore dalla chiamata, in caso contrario si procederà alla risoluzione del contratto.

Art. 11 SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche ed altre simili circostanze speciali impedissero temporaneamente l'utile prosecuzione dei lavori, la Direzione ne disporrà la sospensione, ordinandone la ripresa quando siano cessate le cause che l'hanno determinata. Durante i periodi di sospensione saranno a carico dell'Appaltatore gli oneri specificati all'art. 18 del presente Foglio di patti e condizioni.

Art. 12 ORDINE DEI LAVORI

Data la generalità degli interventi da eseguire a la incerta previsione delle stesse, non può essere formulata una precisa indicazione e valutazione dei lavori necessari, in quanto gli stessi dipendono dalle richieste e/o segnalazioni che giungono presso l'ufficio competente.

La caratteristica fondamentale del contratto è che gli interventi da eseguire vengono comunicate, di volta in volta, verbalmente o in caso di mancato riscontro, dalla stessa ditta, con apposita richiesta scritta.

In linea generale l'Appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine indicato purché, a giudizio della Direzione, ciò non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'Amministrazione appaltante.

Questa si riserva ad ogni modo il diritto di stabilire la precedenza od il differimento di un determinato tipo di lavoro, o l'esecuzione entro un congruo termine perentorio, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o richiedere particolari compensi.

Art. 13 DANNI DI FORZA MAGGIORE

Saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere da eventi imprevedibili od eccezionali e per i quali l'Appaltatore non abbia trascurato le normali ed ordinarie precauzioni.

L'Appaltatore è tenuto a prendere tempestivamente ed efficacemente tutte le misure preventive atte ad evitare tali danni od a provvedere alla loro immediata eliminazione ove gli stessi si siano già verificati.

Per i danni causati da forza maggiore si applicano le norme del Capitolato Generale.

I danni dovranno essere denunciati dall'Appaltatore immediatamente, appena verificatosi l'avvenimento, ed in nessun caso, sotto pena di decadenza, oltre i cinque giorni.

Il compenso sarà limitato all'importo dei lavori necessari per le riparazioni, valutati a prezzi di contratto. Questo anche nel caso che i danni di forza maggiore dovessero verificarsi nel periodo intercorrente tra l'ultimazione dei lavori ed il collaudo.

Nessun compenso sarà dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa o la negligenza dello Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere. Resteranno altresì a totale carico dell'Appaltatore i danni subiti da tutte quelle opere non ancora misurate, né regolarmente inserite a libretto.

Art. 14 ACCERTAMENTO E MISURAZIONE DEI LAVORI

La Direzione Lavori potrà procedere in qualunque momento all'accertamento ed alla misurazione delle opere compiute; ove l'Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il quale, i maggiori oneri che si dovranno per conseguenza sostenere gli verranno senz'altro addebitati.

In tal caso, inoltre, l'Appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell'emissione dei certificati di pagamento.

Art. 15 LAVORO NOTTURNO E FESTIVO

Qualora per cause non imputabili all'Appaltatore l'esecuzione delle opere dovesse procedere in modo da non garantire il rispetto del termine contrattuale, la Direzione potrà richiedere che i lavori siano proseguiti ininterrottamente, anche di notte e nei giorni festivi.

Per tale incombenza nessun particolare indennizzo spetterà all'Appaltatore, salvo le maggiorazioni previste dalle tariffe elencate nel successivo art. 20 per lavori condotti in siffatte circostanze.

Art. 16 DISCIPLINA NEI CANTIERI

L'Appaltatore dovrà mantenere la perfetta disciplina nei cantieri impegnandosi ad osservare ed a fare osservare ai propri agenti ed operai le obbligazioni nascenti dal contratto.

La Direzione Lavori potrà esigere il cambiamento di tale personale per insubordinazione, incapacità o grave negligenza, ferma restando la responsabilità dell'Appaltatore per i danni o le inadempienze causati da tali mancanze.

Art. 17 TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI

L'Appaltatore è obbligato ad applicare ai lavoratori dipendenti, occupati nei lavori costituenti oggetto del presente contratto e, se cooperativa, anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti nelle località e nei tempi in cui si svolgono i lavori ed a continuare ad applicare i suddetti contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

L'Appaltatore si obbliga in particolare ad osservare le clausole dei contratti collettivi nazionali e provinciali relative al trattamento economico per ferie, gratifica natalizia e festività, ed a provvedere all'accantonamento degli importi relativi nei modi e nelle forme in essi contratti previsti.

I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore fino alla data del collaudo anche se egli non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale ed artigiana, dalla natura e dimensioni dell'impresa di cui è titolare e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

17.1 - TUTELA DEI LAVORATORI

L'Appaltatore dovrà altresì osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, comunicando, non oltre 15 giorni dalla consegna, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi.

A garanzia di tali obblighi sarà operata sull'importo netto progressivo dei lavori una ritenuta dello 0,50%, salvo le maggiori responsabilità dell'Appaltatore.

Art. 18 ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

Oltre gli oneri di cui al Capitolato Generale d'appalto, del regolamento di cui al D.P.R. 207/2010 di esecuzione del D.Lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii. ed agli altri specificati nel presente Capitolato Speciale, sono a carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti:

- a) La formazione del cantiere e l'esecuzione di tutte le opere a tal uopo occorrenti, comprese quelle di recinzione e di protezione e quelle necessarie per mantenere la continuità delle comunicazioni, nonché di scoli, acque e canalizzazioni esistenti.
- b) L'installazione delle attrezzature ed impianti necessari ed atti, in rapporto all'entità dell'opera, ad assicurare la migliore esecuzione ed il normale ed ininterrotto svolgimento dei lavori.
- c) L'apprestamento delle opere provvisoriali quali ponteggi, impalcature, assiti, steccati, armature, centinature, cassature, etc. e compresi spostamenti, sfidi, mantenimenti e smontaggi a fine lavori. Le incastellature, le impalcature e le costruzioni provvisoriali in genere, se prospettanti all'esterno del cantiere o aggettanti su spazi pubblici o privati, dovranno essere idoneamente schermate.
- d) L'istallazione di tabelle e segnali luminosi nel numero sufficienti, sia di giorno che di notte, nonché l'esecuzione di tutti i provvedimenti che la Direzione Lavori riterrà indispensabili per garantire la sicurezza delle persone e dei veicoli e la continuità del traffico. I segnali saranno conformi alle disposizioni del T.U. 15 Giugno 1959, n. 393 e del relativo Regolamento di esecuzione e succ. modif. e integrazioni.
- e) La vigilanza e guardiania del cantiere, (si richiama in proposito l'art 22 della Legge 13 settembre 1982 n. 646 circa la qualifica delle persone addette al servizio di guardiania) sia diurna che notturna e la custodia di tutti i materiali, impianti e mezzi d'opera esistenti nello stesso (siano essi di pertinenza dell'Appaltatore, dell'Amministrazione, o di altre ditte), nonché delle opere eseguite od in corso di esecuzione e delle piantagioni. Tale vigilanza si intende estesa anche ai periodi di sospensione dei lavori (purché non eccedenti complessivamente il limite massimo previsto dall'art. 30 del Capitolato Generale di Appalto, fermo restando l'obbligo della vigilanza, se richiesta, anche per periodi superiori. In questo caso, e sempre che l'Appaltatore non richieda ed ottenga di essere sciolto dal contratto, verranno considerati i maggiori oneri.)

- f) La prevenzione delle malattie e degli infortuni con l'adozione di ogni necessario provvedimento e predisposizione inerente all'igiene e sicurezza del lavoro, avuto particolare riguardo alle norme contenute nel decreto legislativo 9 Aprile 2008, n. 81.
- g) Le pratiche presso Amministrazioni ed Enti per permessi, licenze, concessioni, autorizzazioni, per: opere di presidio, occupazioni temporanee di suoli pubblici o privati, interruzioni provvisorie di pubblici servizi, attraversamenti, cautelamenti, trasporti speciali nonché le spese ad esse relative per tasse, diritti, indennità, canoni, cauzioni ecc. In difetto rimane ad esclusivo carico dell'Appaltatore ogni eventuale multa o contravvenzione nonché il risarcimento degli eventuali danni.
- h) La conservazione ed il ripristino delle vie, dei passaggi e dei servizi, pubblici o privati, che venissero interrotti per l'esecuzione dei lavori, provvedendosi a proprie spese con opportune opere provvisorie.
- i) Il risarcimento dei danni che in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori venissero arrecati a proprietà pubbliche e private od a persone, restando libere ed indenni l'Amministrazione appaltante ed il suo personale.
- j) La fornitura di notizie statistiche sull'andamento dei lavori, per periodi quindicinali, a decorrere dal sabato immediatamente successivo alla consegna degli stessi.
- k) Le spese per i collaudi tecnici prescritti dall'Amministrazione per le strutture e gli impianti, ivi compresi gli onorari spettanti ai collaudatori designati.
- l) Le spese di collaudazione per tutte le indagini, prove e controlli che il Collaudatore o i Collaudatori riterranno opportuno disporre, a loro insindacabile giudizio e per gli eventuali ripristini.
- m) Le spese di contratto ed accessorie e cioè tutte le spese e tasse, nessuna esclusa, inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto e degli eventuali atti complementari, le spese per le copie esecutive, le tasse di registro e di bollo principali e complementari.
- n) L'assicurazione contro gli incendi di tutte le opere, dall'inizio dei lavori fino al collaudo finale, comprendendo nel valore assicurato anche le opere e forniture eseguite da altre ditte. L'assicurazione contro tali rischi dovrà farsi con polizza intestata all'Amministrazione.

Art. 19 ESECUZIONE D'UFFICIO RESCSSIONE DEL CONTRATTO

Nel caso in cui l'Appaltatore si rifiutasse all'immediato rifacimento delle opere non eseguite a regola d'arte, all'esecuzione delle opere mancanti, alla demolizione e sostituzione di quelle non rispondenti alle condizioni contrattuali e alle normative che regolano l'impianti elettrici, o non rispettasse o ritardasse il programma accettato o sospendesse i lavori, ed in generale, in tutti i casi previsti dall'art. 136 del D.Lgs. n. 136/03 e ss.mm.ii. e dall'art. 18 del Capitolato Generale, l'Amministrazione appaltante avrà il diritto di procedere all'esecuzione d'ufficio dei lavori od alla rescissione del contratto in danno dell'Appaltatore stesso.

Art. 20 ELENCO PREZZI

A) MANO D'OPERA: costo orario di prestazione operaio elettricista comprensivo di spese generali ed utili di impresa, retribuzione, oneri di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera, normale dotazione di attrezzi ed utensili da lavoro indicati nell'allegato elenco prezzi.

20.1. NUOVI PREZZI

Per le forniture o le lavorazioni non comprese nell'elenco allegato, i relativi nuovi prezzi saranno desunti:

- a) dal prezzario regionale vigente, se pertinenti.
- b) da apposite analisi o da listini ufficiali dei materiali utilizzati tipo SCAE s.p.a.
- c) mediante concordamento ai sensi dell'art. 163 del D.P.R. 207/2010.

20.2. GENERALITÀ

I prezzi unitari e globali dell'elenco, in base ai quali, sotto deduzione del pattuito ribasso d'asta, saranno pagati i lavori e le somministrazioni, comprendono:

- a) Per i materiali: ogni spesa per la fornitura, trasporti, imposte, perdite, sfridi ecc. nessuna eccettuata, per darli pronti all'impiego a piè d'opera in qualsiasi punto del lavoro.
- b) Per gli operai e mezzi d'opera: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi ed utensili del mestiere, nonché quote per assicurazioni sociali, per infortuni ed accessori di ogni specie.
- c) Per i noli: ogni spesa per dare i macchinari ed i mezzi d'opera, pronti al loro uso.
- d) Per i lavori: tutte le spese per i mezzi d'opera provvisorie, nessuna esclusa e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente richiamati.

I prezzi medesimi, diminuiti del ribasso offerto (secondo le modalità di cui al precedente punto 20.1) e sotto le condizioni tutte del contratto e del presente Foglio di patti e condizioni, s'intendono accettati dall'Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e quindi invariabili durante tutto il periodo dei lavori ed indipendenti da qualsiasi volontà.

20.3 - CARATTERISTICHE GENERALI DEI MATERIALI FORNITI CONDIZIONI DI ACCETTAZIONE

I materiali e le forniture da impiegare nelle opere da eseguire dovranno essere delle migliori qualità esistenti in commercio, possedere le caratteristiche stabilite dalla legge e dai regolamenti vigenti in materia, rispondere alle specifiche degli Enti di normazione o di omologazione (UNI, C.E.I., ecc.), essere provvisti di Marchi di qualità ove istituiti ed in generale soddisfare alle particolari caratteristiche stabilite in Elenco prezzi od in altri atti contrattuali.

Si richiamano peraltro, espressamente, le prescrizioni degli artt. 15, 16, 17 e 18 del Capitolato Generale.

Salvo diversa indicazione, i materiali e le forniture proverranno da quelle località che l'Appaltatore riterrà di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori, ne sia riconosciuta l'idoneità e la rispondenza ai requisiti prescritti.

L'Appaltatore è obbligato a prestarsi, in qualsiasi momento, ad eseguire od a far eseguire presso il laboratorio di cantiere, presso gli stabilimenti di produzione o presso gli Istituti autorizzati, tutte le prove prescritte dal presente Foglio o dalla Direzione, sui materiali impiegati o da impiegarsi.

L'Appaltatore farà sì che tutti i materiali abbiano ad avere, durante il corso dei lavori, le medesime caratteristiche riconosciute ed accettate dalla Direzione. Le provviste non accettate dalla Direzione Lavori, in quanto ad insindacabile giudizio non riconosciute idonee, dovranno essere immediatamente allontanate dal cantiere, a cura e spese dell'Appaltatore, e sostituite con altre rispondenti ai requisiti richiesti. L'Appaltatore resta comunque totalmente responsabile in rapporto ai materiali forniti la cui accettazione, in ogni caso, non pregiudica i diritti che l'Amministrazione si riserva in sede di collaudo finale.

20.4 - SCORPORO DALL'APPALTO

L'Amministrazione si riserva la facoltà di scorporare dall'appalto determinati materiali e forniture, senza che per questo l'Appaltatore possa avanzare richieste di speciali compensi, sotto qualunque titolo. Ove ricorra tale evenienza, l'Appaltatore sarà tenuto al rispetto degli obblighi di cui al punto 27.29. del presente capitolato.

Art. 21 RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore è l'unico responsabile dell'esecuzione delle opere appaltate in conformità alle migliori regole dell'arte, della rispondenza di dette opere e parti di esse alle condizioni contrattuali, del rispetto di tutte le norme di legge e di regolamento.

Le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori, la presenza nei cantieri del personale di assistenza e sorveglianza, l'approvazione dei tipi, procedimenti e dimensionamenti strutturali e qualunque altro intervento devono intendersi esclusivamente connessi con la miglior tutela dell'Amministrazione e non diminuiscono la responsabilità dell'Appaltatore, che sussiste in modo assoluto ed esclusivo dalla consegna dei lavori al collaudo, fatto salvo il maggior termine di cui agli artt. 1667 e 1669 del C.C.

Art. 22 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Qualora sorgessero contestazioni fra la Direzione Lavori e l'Appaltatore, si procederà alla risoluzione di esse a norma dell'art. 32 del capitolato generale d'appalto, e alla normativa vigente.

Art. 23 OPERE PROVVISORIALI MACCHINARI E MEZZI D'OPERA

Tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori, quali ponteggi, impalcature, armature, ecc., dovranno essere progettate e realizzate in modo da garantire le migliori condizioni di stabilità, sia delle stesse, che delle opere ad esse relative.

Resta stabilito comunque che l'Appaltatore rimane unico responsabile degli eventuali danni ai lavori, alle cose, alle proprietà ed alle persone che potessero derivare dalla mancanza o dalla non idonea esecuzione di dette opere. Tali considerazioni si ritengono estese anche ai macchinari e mezzi d'opera. Per i relativi oneri si rimanda ai punti del precedente art. 18 del presente capitolato.

Per quanto non previsto nel presente C.S.S. valgono le norme del capitolato generale d'appalto approvato con D.P.R. 16 Luglio 1962, n° 1063, che qui si intendono integralmente trascritte e riportate.



COMUNE DI GRAMMICHELE
PROVINCIA DI CATANIA
SETTORE TECNICO

OGGETTO: Elenco prezzi del contratto per i lavori di *“Manutenzione degli impianti elettrici e informatici esistenti negli edifici Comunali”*

MANO D'OPERA	PREZZO
Tariffa oraria di prestazione operaio specializzato	€. 28,00
Tariffa oraria di prestazione operaio qualificato	€. 24,00
Tariffa oraria di prestazione operaio comune	€. 22,00
Intervento giorni festivi, maggiorazione	50 %
Intervento fuori orario, maggiorazione	30 %

B) FORNITURE

Listino prezzi della società S.C.A.E. S.p.a costruttore e fornitore dei componenti semaforici in questione o altri aventi le stesse caratteristiche senza modificare l' idoneità e lo normative degli stessi

Letto e confermato dalla ditta incaricata ai lavori

La Ditta

Il Responsabile del Procedimento
Per.Ind.Giuseppe Mantello